

Titolo
Cognome Nome
c/o Domiciliatario
Indirizzo
Cap Città Pr
Nazione
(C.F. Codice Fiscale)

Metodo Invio

Reggio Emilia, gg/mm/aaaa

Amministrazione straordinaria grandi imprese Artoni Group S.p.A. a socio unico - Num/Anno: 2/2017 - Cod. Fiscale 01497410066

Giudice Delegato: Dott. Niccolò Stanzani Maserati

Commissario Giudiziale: Dott. Franco Maurizio Lagro

E-mail PEC: as2.2017reggioemilia@pecamministrazionestraordinaria.it

COMUNICAZIONE AI CREDITORI AI SENSI DELL'ART.22 D.LGS. 270/1999

Ai sensi del D. Lgs. 270/99, La informo che, con Sentenza n. 73/2017 emessa in data 24.10.2017, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato lo stato di insolvenza di Artoni Group S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Romania n. 22, C.F. 01497410066, nominando Giudice Delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati e Commissario Giudiziale il sottoscritto Dott. Franco Maurizio Lagro.

La informo, altresì, che con la predetta sentenza, il Tribunale:

1. ha stabilito che l'adunanza, in cui, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 270/99 e 96 L.F., si procederà all'esame del Progetto di Stato Passivo, abbia luogo il giorno 18 aprile 2018 ore 09:30 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) innanzi al giudice delegato;
2. ha inteso assegnare ai creditori e ai titolari di diritti reali e/o personali su beni mobili e/o immobili in possesso della società insolvente il termine perentorio del 19 marzo 2018 per la presentazione delle relative domande con le modalità di cui all'art. 93 L.F., con avviso che le domande presentate oltre la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dalla data di esecutività dello stato passivo verranno trattate ai sensi dell'art. 101 L.F..

Si ricorda, altresì, che, per effetto dell'art. 53 D. Lgs. 270/1999, l'accertamento del passivo si svolge secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. della Legge Fallimentare; pertanto le relative domande, indirizzate al Giudice Delegato, dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della procedura (as2.2017reggioemilia@pecamministrazionestraordinaria.it) e dovranno contenere: l'indicazione della procedura e del G.D cui la stessa è assegnata, nome e cognome [denominazione o ragione sociale] del creditore, numero di codice fiscale, partita Iva, residenza o sede legale e/o elezione di domicilio, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, con onere per la S.V. di comunicare allo scrivente le successive variazioni, pena l'esecuzione delle successive comunicazioni presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 31 bis, comma 2 L.F. secondo il quale, in caso di omessa o errata indicazione dell'indirizzo Pec, nonché nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.

Né il Commissario Giudiziale, né la Cancelleria possono accettare forme diverse dall'invio tramite PEC. Le domande depositate e/o spedite presso la Cancelleria del Tribunale – senza ulteriore avviso - saranno dichiarate irricevibili e non potranno essere ritenute valide ai fini della collocazione nello stato passivo della procedura; pertanto i creditori che avessero già presentato le domande con altre modalità (diverse dall'inoltro tramite PEC) dovranno riproporle, nei termini sopra individuati, a mezzo di posta elettronica certificata.

L'indirizzo P.E.C. può anche non essere del soggetto che propone la domanda. Chiunque, quindi, potrà inviare la propria domanda anche, ad esempio, dall'indirizzo P.E.C. di una associazione sindacale, di patronato o di un soggetto terzo.

Il ricorso, formato ai sensi degli artt. 21, comma 2 ovvero 22, comma 3 del D.Lgs. 82/2005 (e, quindi, in formato che garantisca l'integrità e l'immodificabilità), potrà essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

1. l'indicazione della procedura e del Giudice Delegato (Dr. Niccolò Stanzani Maserati) cui la stessa è assegnata, oltre che le generalità del creditore (nome e cognome [denominazione o ragione sociale] del creditore, numero di codice fiscale, partita Iva, residenza o sede legale e/o elezione di domicilio, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata);
2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la dettagliata descrizione del bene di cui si

chiede la restituzione o la rivendicazione;

3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione (e relativa graduazione del credito), nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, la cui variazioni è onere comunicare all'Organo Commissariale all'indirizzo Pec della procedura sopra comunicato.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, nonché nel caso di omessa sottoscrizione del ricorso, che si precisa dover aver luogo con firma autografa, e quindi scannerizza ottenendo un file pdf, oppure con firma digitale, ottenendo un file del tipo "p/m"; ove venga omesso o sia assolutamente incerto il requisito di cui al punto 4, il credito sarà considerato chirografario; se è omessa l'indicazione di cui al punto 5 (Pec), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, troverà applicazione l'art. 31 *bis* 2° comma l.f. e quindi tutte le successive comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia.

Le predette Istanze dovranno essere corredate dei documenti probatori e giustificativi del credito o dei diritti reali e/o personali vantati, i quali dovranno risultare in regola con le vigenti disposizioni civili e fiscali.

Per una migliore e più celere gestione degli adempimenti connessi alla formazione del passivo concorsuale, i creditori sono invitati a strutturare i messaggi P.E.C. attenendosi alle seguenti direttive:

- a. l'oggetto del messaggio dovrà riportare il numero della procedura, la dicitura "insinuazione" e il nome del creditore ("Procedura AS 1/2017 – Insinuazione – Creditore Mario Rossi");
- b. il testo del messaggio PEC dovrà contenere l'indice dei documenti allegati;
- c. gli allegati dovranno essere numerati e descritti in base al loro contenuto (es.: Allegato 1: Ricorso – Allegato 2: Procura.pdf – Allegato 3: Contratto.pdf; ... Allegato 5: Fatture.pdf, ecc.);
- d. in considerazione dei limiti dimensionali delle caselle di posta elettronica certificata i creditori sono invitati a scansionare i documenti da allegare alla domanda - in bianco e nero - con una risoluzione non superiore a 300 dpi. Ove le dimensioni degli allegati eccedano le dimensioni dei messaggi di posta elettronica certificata, sarà possibile inviare dapprima il ricorso, unitamente all'eventuale procura, e successivamente l'eventuale documentazione da allegare.

A titolo indicativo, al fine di una corretta predisposizione delle domande, preciso che:

1. Quanto ai crediti di lavoro subordinato: devono essere richiesti al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore ed al lordo delle imposte, distinguendo l'ammontare richiesto a titolo di T.f.r. da quello richiesto per retribuzioni impagate, indicando separatamente quelle relative alle ultime tre mensilità dovute. Alla domanda dovranno essere allegati le buste paga impagate.
1. Quanto ai crediti da prestazioni di opera professionale: la domanda dovrà indicare dettagliatamente l'attività svolta, da comprovare mediante produzione della relativa documentazione munita di data certa, ivi inclusa la lettera di incarico e/o il contratto, ed eventualmente della nota spese.
1. Quanto ai crediti derivanti da rapporti di agenzia: alla domanda dovranno essere allegati copie del contratto d'agenzia con data certa e copia delle fatture che hanno originato i crediti provvigionali (ovvero estratto conto analitico delle vendite e delle singole voci creditorie).
1. Quanto ai crediti di imprese artigiane: il privilegio per le imprese artigiane deve essere documentato, oltre che dal certificato d'iscrizione al relativo albo, anche con la produzione del libro matricola, delle dichiarazioni fiscali (IVA, redditi e sostituto d'imposta) relative al periodo in cui è stata fornita la prestazione ed ai successivi, della dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio di attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.
1. Quanto ai crediti di enti e cooperative di produzione e lavoro: alla domanda dovranno essere allegati il certificato prefettizio della CCIAA attestante la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente al momento dell'insorgere del credito con l'elenco dei dipendenti della cooperativa, copia del bilancio – comprensiva della nota integrativa e della relazione degli amministratori – relativa al periodo in cui è sorto il credito, copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito e copia del libro matricola.
1. Quanto ai crediti di fornitori: alla domanda dovranno essere allegati l'estratto conto delle partite, le fatture e i documenti di trasporto unitamente ad un estratto conforme delle scritture contabili (anche in presenza di Decreto Ingiuntivo definitivo e/o di Atto di Precetto)
1. Quanto ai crediti di società di leasing: alla domanda dovranno essere allegati copia del contratto di *leasing*, copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing, i documenti attestanti l'eventuale risoluzione del contratto, oltre che il piano di ammortamento, l'estratto conto ed i conteggi eseguiti ai fini della domanda con specifica indicazione del capitale residuo, degli interessi corrispettivi, di quelli moratori e delle eventuali spese.
1. Quanto ai crediti di istituti di credito: alla domanda dovranno essere allegati copia del contratto di finanziamento e/o di conto corrente, estratti conto a decorrere dall'accensione del rapporto, piano di ammortamento, con specifica indicazione dei tassi utilizzati per la quantificazione degli interessi sia corrispettivi che moratori.
1. Quanto a rivendica, separazione restituzione: alla domanda dovrà essere allegata copia del titolo attestante la proprietà o i diritti reali e/o personali con data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
1. Quanto ai crediti sorretti da titoli di credito: il creditore dovrà allegare alla domanda inviata via P.E.C. la copia (scansionata) dei titoli. Gli originali dovranno essere depositati, successivamente al deposito del progetto di stato passivo, ma prima

dell'udienza di verifica, presso la Cancelleria Fallimentare.

Inoltre:

1. i privilegi devono essere richiesti specificando le norme invocate, le somme cui si riferiscono e i beni sui quali vengono fatti valere;
2. l'Ufficio riconosce per il credito di rivalsa IVA il solo privilegio speciale previsto dall'art. 2758 c.c., comma 2°, limitatamente ai beni acquisiti specificatamente individuati nella domanda; sicché – in sede di riparto - il predetto credito, sia pur ammesso in via privilegiata, sarà trattato alla stregua dei chirografari se si riferisce a cessioni di beni mobili deperiti, consumati e/o comunque non dettagliatamente descritti e/o individuati dal creditore istante;
3. gli interessi maturati devono essere precisati nel loro ammontare con l'indicazione del tasso, del periodo per il quale si intendono richiesti e della eventuale collocazione.

Distinti saluti.

il Commissario Giudiziale
Dott. Franco Maurizio Lagro



Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato - articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Il giudice delegato

Nella procedura concorsuale n° 1 del ruolo generale dell'anno 2017, a carico di ARTONI TRASPORTI SpA in Amministrazione Straordinaria, ha emesso il seguente

d e c r e t o

letta l'istanza che precede e ritenuto che il tempo trascorso tra la nomina del Commissario straordinario (28/07/2017) e la data fissata per l'udienza di verifica dello stato passivo della procedura (15/11/2017), giustifichi l'accoglimento della domanda, tenuto conto del prevedibile elevato numero di istanze di insinuazione e della conseguente complessità del redigendo progetto di stato passivo;

p.q.m.

I. fissa l'udienza del **14/03/2018** ad ore 9:30, con prosecuzione nei giorni **21/03/2018** ore 9:30 e **28/03/2018** ore 9:30 (ufficio 2A.11, secondo piano del Tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato.

Reggio Emilia, 12/10/2017.

il giudice delegato
Niccolò Stanzani Maserati

Istanza o ricorso associato telematicamente al decreto che precede:

